

ALLEGATO 1

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPEGGIO – CHIOSCO – CASA FORESTALE – ACCESSORI E PERTINENZE SITI ALL'INTERNO DEL D.F.R. IN LOCALITA' CIPPO - COMUNE DI CARPEGNA (PU).

DISCIPLINARE DI GARA

In esecuzione della Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 11 del 24/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile e della Determinazione del Responsabile del Settore Territorio n. ___ del ___/03/2017.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Unione Montana del Montefeltro, via Amaducci, n. 34 - 61021 Carpegna (PU) - Tel. 0722/727003 - 04 – Fax 0722/77732 – Sito Internet: <http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it>

Per informazioni di ordine tecnico ed amministrativo circa il presente Disciplinare di Gara: Settore Territorio – Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016: Geom. Andrea CORBELLOTTI – Tel. 0722/727003 – e-mail: serv.territoriali@unionemontana.montefeltro.pu.it

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

E' indetta procedura di gara per l'affidamento in Concessione della gestione del Campeggio – Chiosco – Casa Forestale – Accessori e pertinenze siti all'interno del D.F.R. in località Cippo - Comune di Carpegna (PU).

La struttura indicata in oggetto è descritta dettagliatamente negli allegati n. 2 (schema di contratto/convenzione) e n. 3 (Consistenza dei beni), costituenti parte integrante e sostanziale del bando di gara.

Trattandosi di affidamento di concessione di servizio, al presente bando si applica la Parte III, Titolo I, artt.li 164 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, per quanto compatibili, con procedura ai sensi dell'art. 73, comma 1. lett. c) ed art. 76 del R.D. 23/05/1924, n. 827 e s.m.i.; luogo principale di esecuzione della concessione della gestione: Comune di Carpegna – Provincia di Pesaro e Urbino (PU).

L'esercizio della attività è disciplinata dalla L.R. 9/2006 e s.m.i. (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).

Per quanto riguarda l'esercizio della attività di somministrazione e di vendita alimenti, si applica la normativa nazionale e regionale vigente (D.Lgs. n. 59/2010 e L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i.).

OGGETTO DELLA CONCESSIONE:

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione del Campeggio – Chiosco – Casa Forestale – Accessori e pertinenze siti all'interno del D.F.R. in Comune di Carpegna (PU) - località Cippo.

I beni oggetto della concessione sono descritti in dettaglio e rappresentati nell'ALLEGATO 3 – Consistenza dei beni.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio per il periodo con durata decorrente dal verbale di consegna e/o dall'atto di aggiudicazione definitiva fino alla data del **31/12/2023**, con possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 3 della convenzione/contratto e dell'art. 12, comma 4 del Regolamento Regionale Marche 03 aprile 2015, n. 4.

Gli introiti derivanti dalla gestione della struttura e dalla organizzazione delle attività all'interno della medesima, saranno per intero trattenuti dal concessionario.

L'oggetto del contratto è costituito dal servizio di gestione, comprese le inerenti attività previste dal disciplinare di gara e dallo schema di contratto/convenzione. Gli interventi di riqualificazione obbligatori oggetto di offerta in sede di gara, si intendono vincolanti per l'affidatario: gli interventi di riqualificazione facoltativi analogamente oggetto di offerta in sede di gara, avranno carattere accessorio.

Il contratto oggetto di affidamento, viene pertanto ad essere qualificato come concessione di servizio.

Nella convenzione/contratto allegata al presente Disciplinare, sono indicate le modalità e le condizioni organizzative minime di gestione del servizio a cui il concessionario dovrà attenersi e che non potranno essere derogate, ma solo integrate dalle condizioni offerte in sede di gara.

Tutte le attività richieste dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la gestione e conduzione della struttura in oggetto, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4 della convenzione/contratto.

CANONE DELLA CONCESSIONE POSTO A BASE DI GARA:

a) L'importo del canone della concessione (da versare all'Unione Montana del Montefeltro) posto a base di gara, è fissato in **€ 9.000,00 (euro novemila/00) annui** oltre I.V.A. di legge se dovuta.

Sono ammessi a scomputo del canone annuo, interventi facoltativi effettuati dal concessionario fino alla concorrenza della spesa massima annua scomputabile di euro 4.000,00= IVA di legge ed ogni altro onere incluso, se ritenuti tecnicamente validi ed adeguatamente opportuni da parte dell'Amministrazione dell'Unione Montana del Montefeltro, ai sensi dei criteri previsti al successivo Paragrafo E) del presente disciplinare.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI VALUTAZIONE.

Gli interventi di miglioramento che il concessionario intenderà realizzare a partire dal 2° anno di gestione della struttura e per tutta la durata della concessione, al fine di poterli scomputare dal canone annuo dovuto e comunque sempre fino alla concorrenza della spesa massima di euro 4.000,00= IVA di legge ed ogni altro onere incluso, **dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Unione Montana del Montefeltro.**

b) Investimenti obbligatori:

E' fatto obbligo al concessionario di effettuare i lavori di messa a norma dell'impianto GPL adiacente al chiosco-ristorante, da realizzare entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna e/o dall'atto di aggiudicazione definitiva, compresa l'acquisizione della relativa certificazione di conformità ai sensi di legge.

Il concessionario dovrà pertanto, entro il termine sopra stabilito, fare riscontrare all'ufficio competente dell'Unione Montana, il/i relativi Certificati e/o documenti comprovanti la messa a norma ai sensi di legge dell'impianto di cui sopra.

Ai soli fini dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore PRESUNTO della presente concessione (determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 167, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016), ammonta ad € 600.000,00 per il periodo di durata complessiva del contratto, compreso il rinnovo (anni n. 6 oltre ulteriori anni n. 6 di eventuale rinnovo).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, da valutarsi ai sensi delle prescrizioni indicate al Paragrafo E).

PARAGRAFO A) - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

SOGGETTI AMMESSI:

1) Sono ammessi gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

In riferimento alla normativa vigente, si osservano i seguenti **divieti**:

- **E' fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (Art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016); in presenza di tale condizione si procederà **all'esclusione** dalla gara di **tutte** le imprese che si trovano in dette condizioni.
- I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b) e lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede d'offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; **in caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i, oltre alla applicazione dell'art. 353 del codice penale.**

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui al citato art. 48, comma 9, comporta l'annullamento della aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

2) Possono partecipare alla gara persone fisiche per Società non ancora costituite o Ditte individuali ancora non iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. In questo caso però il richiedente dovrà dichiarare espressamente che assume l'impegno, contestualmente all'inizio della attività indicato nella data del verbale di consegna di cui all'art. 1, punto 5) della convenzione e/o dall'atto di aggiudicazione definitiva, ad effettuare l'iscrizione presso il Registro delle Imprese con le modalità previste dalla normativa in materia, per l'attività di cui al presente affidamento.

La mancata iscrizione al Registro delle Imprese innanzi citato, comporterà la decadenza dell'affidamento.

I concorrenti di cui al punto 1), per essere ammessi alla gara, devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale e professionale:

Requisiti di ordine generale:

a) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti]: Il requisito deve essere posseduto da tutti i concorrenti facenti parte del raggruppamento.

Requisiti di idoneità professionale:

b) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, per attività inerenti a quelle oggetto della gara;

[Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti]: Il requisito deve essere posseduto da tutti i concorrenti facenti parte del raggruppamento.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento di presentazione dell'offerta, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e permanere per l'aggiudicatario fino alla conclusione del contratto di concessione.

Le imprese aventi sede in altri Stati aderenti all'Unione Europea, potranno provare il possesso dei requisiti in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

Il/i concorrenti di cui al **punto 2) del presente paragrafo – persone fisiche** - dovranno essere nelle seguenti condizioni:

- essere nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
- non essere interdetto, inabilitato o fallito, nonché a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
- inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il concorrente dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modello M2 - Persone Fisiche.

PARAGRAFO B) - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Per la partecipazione alla gara, i soggetti interessati dovranno fare pervenire **ALL'AMMINISTRAZIONE SCRIVENTE - UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO - UFFICIO PROTOCOLLO - VIA NICOLA AMADUCCI, n. 34**, direttamente a mano, durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) - o tramite il servizio postale (in tal caso in forma raccomandata o posta celere), non più tardi delle **ore 12,00** del **giorno 13/04/2017**, un plico contenente quanto previsto al paragrafo C) "documenti da presentare", debitamente chiuso e sigillato, **a pena di**

esclusione, con ceralacca o altro mezzo idoneo ad assicurarne la segretezza, con L'ESATTA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL MITTENTE, L'INDIRIZZO, IL NUMERO DI TELEFONO E DI FAX, e con la seguente scritta: "**Offerta gara per l'affidamento in concessione della gestione del Campeggio – Chiosco – Casa Forestale – Accessori e pertinenze siti all'interno del D.F.R. in Comune di Carpegna (PU) - località Cippo - NON APRIRE**".

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale, ma **sarà considerata esclusivamente la data ed ora di arrivo dell'offerta all'Ufficio Protocollo dell'Ente**.

Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto **ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** o sul quale non sia stato riportato l'oggetto della gara e l'indicazione del mittente.

Oltre il termine fissato per la presentazione, non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

PARAGRAFO C) - DOCUMENTI DA PRESENTARE.

Il plico esterno contenente le offerte e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere **sigillato** e deve pervenire entro la data di scadenza e con le modalità di cui sopra e dovrà contenere n. **3 buste pure sigillate** con ceralacca o altro mezzo idoneo ad assicurarne la segretezza.

Sul frontespizio di ciascuna busta, dovrà essere chiaramente indicato il contenuto e precisamente:

- busta N. 1: documentazione amministrativa ai fini dell'ammissibilità alla gara;
- busta N. 2: offerta tecnica;
- busta N. 3: offerta economica.

Le tre buste dovranno contenere rispettivamente, la seguente documentazione:

BUSTA N. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ ALLA GARA.

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), che potrà essere resa utilizzando **il modello M1 allegato al bando (scaricabile dal sito Internet dell'Unione Montana del Montefeltro: www.unionemontana.montefeltro.pu.it)**, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, nonché sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, con il quale l'impresa, anche in relazione a quanto previsto nel presente bando di gara, attesta:

1) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

"Avvertenza": questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e al direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;

Questa dichiarazione deve essere riferita, inoltre, ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; detta dimostrazione dovrà essere resa a mezzo di autocertificazione dell'elenco degli atti e misure di dissociazione adottati dall'impresa, con i relativi estremi identificativi.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B. - Se gli elementi di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante, è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.

2) l'insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

"Avvertenza": questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al

socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e al direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;

- 3) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita, indicando l'ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:

Avvertenza: *Costituiscono violazioni definitivamente accertate, quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni, quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

- 4) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

Avvertenza: *Costituiscono violazioni definitivamente accertate, quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015.*

- 5) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, e in particolare:

- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;

- c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D. Lgs. n. 50/2016;

- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Avvertenza: *l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*

- i) **i1** che l'impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12/03/1999, n. 68;

oppure, in alternativa:

i.2. che l'impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15 computabili ai sensi dell'art. 4, comma 1 della medesima Legge n. 68/99 e dell'art. 1, comma 53 della L. n. 247/2007;

oppure, in alternativa:

i.3 che l'impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo la data del 18/1/2000;

- l) che il sottoscritto e ciascuno dei soggetti indicati nell'"**Avvertenza**", nell'anno antecedente alla data del presente bando di gara:

l.1 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991;

oppure, in alternativa:

l.2 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure, in alternativa:

l.3 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.

"Avvertenza": *questa dichiarazione deve essere riferita al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e al direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;*

N.B. - Se gli elementi di cui al punto l) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante, è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti indicati nell'"Avvertenza", con le medesime modalità della presente dichiarazione.

- m) **m.1** di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ;
oppure, in alternativa:
- m.2** di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione rispetto ad un altro partecipante; tale dichiarazione deve essere corredata, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione, anche di fatto, non ha influito sulla formulazione dell'offerta, **inseriti in separata busta chiusa.**
- La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.*
- 6) di **essersi recato/a nei luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi e lavori e di avere preso conoscenza dei luoghi di lavoro**, di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, il contratto/capitolato speciale adeguato e il prezzo stabilito nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;
- 7) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi e lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;
- 8) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza al fine di garantire l'esecuzione dei servizi e lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi della normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i servizi;
- 9) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, previste dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, che dispone testualmente: "E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti."
- 10) che l'impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritta, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) dei **soggetti indicati nell'"Avvertenza"**, compresi anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data del bando di gara;
"Avvertenza": *Se trattasi di impresa individuale, la presente dichiarazione deve contenere i dati del titolare, di eventuali altre persone munite di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico; se si tratta di Società in nome collettivo, deve contenere i dati di tutti i soci e del direttore tecnico; se si tratta di Società in accomandita semplice, deve contenere i dati di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico; per tutti gli altri tipi di società, deve contenere: i dati degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.*
- In caso di non iscrizione per l'attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura di affidamento, dichiarare l'impegno ad effettuare il relativo aggiornamento in caso di aggiudicazione contestualmente all'inizio dell'attività, pena la decadenza dell'affidamento.
- 11) **11a** - di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18/10/2001;
oppure
11b - di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18/10/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- 12) di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in attuazione della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- 13) di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, "ove previsto" designati ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- 14) - **per i soli consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)**, del D.Lgs. n. 50/2016: dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio, questi ultimi dovranno indicare a loro volta le imprese consorziate per le quali concorrono.
- 15) **per le sole Cooperative o Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b)** del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarazione:
15a - di iscrizione nell' Albo presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
15b - di iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D. Lgs. n. 220/2002);
- 16)
16a) di dichiarare espressamente, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, se intende affidare a terzi segmenti di attività facenti parte dell'appalto (art. 6, comma 4 della convenzione), a soggetti in possesso dei necessari requisiti.
La mancata dichiarazione comporterà necessariamente la mancata autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;
- 16b)** di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, a trasmettere alla Stazione Appaltante il contratto con il sub affidatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 17) indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (**P.E.C.**) al fine dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 18) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari di concorrenti, tutti i concorrenti devono produrre la dichiarazione di cui al precedente paragrafo C), Punto 1).

I consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/201, dichiarano di concorrere, devono produrre la dichiarazione di cui al precedente paragrafo C), Punto 1), ad eccezione di quanto richiesto al punto 16).

2) 2.1. CONSORZI:

- a) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno presentare un elenco completo ed aggiornato dei consorzi e delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio; detta indicazione viene resa ai fini dell'applicazione dell'art. 48, comma 7 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- b) i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio, questi ultimi dovranno indicare a loro volta le imprese consorziate per le quali concorrono (vedi precedente paragrafo C) - busta n. 1, punto 1), "Dichiarazione" – punto n. 14).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, devono presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente paragrafo C), punto 1):

I consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarano di concorrere, devono presentare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo C), punto 1, ad eccezione di quanto richiesto al punto 16).

2) 2.2 IMPRESE RIUNITE O CHE INTENDONO RIUNIRSI:

Si precisa che ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I servizi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'atto costitutivo del raggruppamento o consorzio (per le imprese riunite o consorziate) e l'impegno a costituirsi (per le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi), dovranno contenere, pertanto:

- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio;
- il tipo di raggruppamento stesso che intendono costituire (per l'appalto di cui al presente bando: orizzontale);

2.2.1 PER LE IMPRESE RIUNITE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

- l'Impresa Mandataria deve presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente paragrafo C), punto 1);
- ciascuna delle imprese Mandanti dovrà presentare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo C), punto 1), ad eccezione di quanto richiesto al punto 16).

L'impresa mandataria deve inoltre presentare:

- a) il mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferitole dall'impresa/e mandante/i, risultante da scrittura privata autenticata (o copia di esso, autenticata) e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- b) la procura relativa al mandato di cui alla precedente lettera a), risultante da atto pubblico (o copia di esso autenticata).

Qualora il mandato e la procura di cui sopra siano conferiti con un unico atto, lo stesso deve essere redatto, a pena di esclusione, nella forma dell'atto pubblico.

Il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società mandataria, deve essere conferito prima della presentazione dell'offerta e contenere, altresì, le indicazioni sopra riportate (percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, tipo di raggruppamento).

2.2.2. PER LE IMPRESE CHE INTENDONO RIUNIRSI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIARSI, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 50/2016:

L'impresa indicata come mandataria dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al paragrafo C), punto 1);

Le imprese indicate come mandanti dovranno presentare la dichiarazione di cui al paragrafo C), punto 1).

Le imprese che intendono riunirsi, o consorziarsi, devono altresì **allegare apposita dichiarazione congiunta sottoscritta**, che potrà essere resa utilizzando **il modello di dichiarazione M2 per R.T.I., allegato al presente bando**, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La dichiarazione deve altresì contenere le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o consorzio che dette imprese intendono costituire.

In questo caso, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.

Per quanto riguarda i rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I., si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016.

3) AVVALIMENTO: In considerazione della natura dell'appalto, non è ammesso l'avvalimento.

NOTA BENE - IMPORTANTE:

Nel caso di concorrenti di cui al precedente Paragrafo A), punto 2 - persone fisiche, che partecipano con l'impegno a costituire Società o Ditta individuale al momento dell'inizio dell'attività, la **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido**, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. n.

445/2000 e s.m.i.), potrà essere resa utilizzando **il modello M2 scaricabile dal sito Internet dell'Unione Montana del Montefeltro** (www.unionemontana.montefeltro.pu.it).

NOTA BENE - IMPORTANTE:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell'Unione Montana del Montefeltro, della sanzione pecuniaria stabilita in **€ 50,00= (circa il cinque per mille importo a base di gara)**. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine breve e perentorio al fine di salvaguardare la prosecuzione della gara, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.** Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il soccorso istruttorio non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Costituisce altresì, causa di esclusione, senza possibilità di integrazione, la mancata sottoscrizione dell'offerta.

4) GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA: il concorrente dovrà presentare la documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria **a favore dell'Unione Montana del Montefeltro** ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia della sottoscrizione del contratto, di **€ 180,00=** pari al 2% dell'importo a base di gara, da prestare, a scelta dell'offerente, sotto forma di fidejussione o cauzione.

La fidejussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere redatta in conformità agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle attività produttive 12/03/2004, n. 123. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del medesimo decreto, i concorrenti sono abilitati a presentare le sole schede tecniche, contenute nell'allegato al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

NOTA BENE IMPORTANTE:

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, dovrà essere prodotto l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate. Se l'impresa intende costituire la cauzione provvisoria in contante, dovrà versare l'importo presso la Tesoreria dell'Unione Montana del Montefeltro presso la Banca delle Marche (Gruppo UBI) – Agenzia di Carpegna. Si precisa che la Tesoreria dell'Unione accetta esclusivamente versamenti in contante o versamenti a mezzo assegno circolare intestato alla Tesoreria dell'Unione montana del Montefeltro.

NOTA BENE - IMPORTANTE: In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui all'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, apposita garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, le predette certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti in raggruppamenti di tipo orizzontale.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Nel caso di concorrenti persone fisiche, la cauzione deve essere intestata al solo concorrente se si costituirà Ditta individuale o ai concorrenti nel caso di costituzione di Società.

5) ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO.

Il concorrente dovrà effettuare il sopralluogo nella struttura oggetto di concessione, richiedendo un appuntamento al Settore Territorio dell'Unione montana del Montefeltro - Geom. Andrea CORBELLOTTI, nelle giornate di orario d'ufficio dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, **fino a tre giorni prima della scadenza per la presentazione dell'offerta**. In tale sede si provvederà alla redazione di un verbale attestante l'avvenuto sopralluogo del concorrente, sottoscritto dalle parti. Tale verbale dovrà essere allegato alla documentazione – parte amministrativa – per partecipare alla gara. **La mancata presentazione del predetto verbale attestante l'avvenuto sopralluogo, costituisce causa di esclusione dalla gara.**

In caso di persona giuridica, il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente dal Legale Rappresentante.

BUSTA N. 2: OFFERTA TECNICA.

La busta N. 2 denominata "OFFERTA TECNICA" ed indirizzata all'Unione montana del Montefeltro, redatta in lingua italiana dal concorrente, dovrà contenere al suo interno due distinte buste sigillate e controfirmate:

busta n. 1: "Progetto investimenti facoltativi – Anno gestione 2017";

busta n. 2: "Progetto di gestione".

Contenuto della Busta "Progetto investimenti facoltativi – Anno gestione 2017".

La busta dovrà contenere un computo metrico estimativo relativo alla proposta di investimenti, secondo quanto indicato al **Paragrafo E) - Progetto Investimenti Facoltativi**.

Non dovranno essere riportati Ditte o marchi, ma dovrà essere effettuato riferimento solo a caratteristiche tecniche e prestazionali.

L'importo complessivo degli investimenti proposti risultante dal computo metrico, dovrà essere espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, si riterrà valida l'indicazione in lettere, salvo i casi di errore evidente.

Per il progetto relativo agli investimenti facoltativi, dovrà essere redatto dal concorrente un computo metrico estimativo e la congruità dei prezzi sarà verificata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento ai prezziari della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Pesaro e Urbino, in vigore al momento della presentazione dell'offerta.

Contenuto della busta "Progetto di gestione"

La busta dovrà contenere il "PROGETTO DI GESTIONE" ovvero una relazione illustrativa (**contenuta in massimo cinque pagine dattiloscritte**) nella quale devono essere indicati gli aspetti organizzativi, tecnici e qualitativi della gestione, evidenziando gli elementi che la stazione appaltante dovrà valutare per l'attribuzione dei punteggi di cui al Punto B) - Programma di gestione.

N.B. Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica, deve essere priva di qualsiasi indicazione relativa alla offerta economica contenuta nella Busta n. 3.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica, dovrà essere siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell'ultima pagina, come segue:

- dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari del soggetto concorrente;
- dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti;
- dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito;
- per i soggetti ancora da costituire in Società o Ditta individuale, dal richiedente e/o richiedenti.

BUSTA N. 3 : OFFERTA ECONOMICA.

L'offerta economica indirizzata all'Unione Montana del Montefeltro, dovrà essere redatta in carta legale o resa legale con apposizione del bollo (€ 16,00), con l'indicazione **dell'importo in rialzo offerto sul canone annuo posto a base di gara**, espresso sia in cifre che in lettere.

L'offerta economica deve essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso, come segue:

- per i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016:
 - dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari del soggetto concorrente;
 - dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti;
 - dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito;
- per i soggetti ancora da costituire in Società o Ditta individuale, dal richiedente e/o richiedenti.

Sono ammesse solo offerte in rialzo sull'importo del canone annuo posto a base di gara, ammontante ad **€ 9.000,00=**.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, si riterrà valida l'indicazione in lettere, salvo i casi di errore evidente.

L'offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dall'offerente.

Non sono ammesse offerte parziali e non sono ammesse offerte, anche indirettamente, subordinate a riserve e/o condizioni.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e di consorzio ordinario di concorrenti, nell'offerta economica devono essere specificate le parti della concessione che saranno eseguite dai singoli soggetti.

PARAGRAFO D) - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà inizio in data **17/04/2017**, alle **ore 10,00**, in prima seduta pubblica presso la sede dell'Unione Montana del Montefeltro, presieduta dal Responsabile del Settore Territorio dell'Unione Montana, che procederà alla ammissione dei

concorrenti, previa verifica della correttezza e completezza della documentazione, quindi procederà all'apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti.

Sono ammessi alla apertura delle offerte, i concorrenti o loro delegati.

Qualora si verificasse il caso previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, la seduta di gara verrà temporaneamente sospesa per effettuare la richiesta ai concorrenti interessati, di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni/elementi necessari entro n. 10 giorni dalla data della richiesta medesima (o comunque entro il termine massimo ivi previsto), precisando il contenuto e ed i soggetti che le devono rendere; in tal caso la data e l'ora della successiva seduta pubblica, verranno rese note esclusivamente mediante avviso da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'Unione Montana del Montefeltro.

Successivamente, la Commissione giudicatrice, appositamente nominata, in una o più sedute riservate, esaminerà le offerte tecniche contenute nella busta n. 2 e provvederà all'assegnazione dei punteggi secondo quanto indicato al successivo Paragrafo E) " **Criterio di aggiudicazione e metodi di valutazione**".

In data **19/04/2017**, alle ore **10,00**, in seconda seduta pubblica, presieduta dal Responsabile del Settore Territorio dell'Unione montana, previa lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed a darne lettura, nonché all'attribuzione del punteggio alle offerte economiche stesse secondo quanto indicato al successivo Paragrafo E) " **Criterio di aggiudicazione e metodi di valutazione**".

A seguito dell'attribuzione dei punteggi innanzi citati, il Presidente formerà la graduatoria in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente al maggior punteggio ottenuto.

In caso di parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio.

L'aggiudicazione del Presidente di gara, equivale a proposta di aggiudicazione.

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla data della sua presentazione.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione appaltante può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Presidente di gara si riserva, qualora sussistano adeguate motivazioni, di sospendere o interrompere le sedute di gara, adottando adeguate misure di custodia dei plichi, sino alla ripresa delle operazioni.

Eventuali modifiche delle date delle sedute di gara, saranno comunicate esclusivamente tramite avviso sul sito internet istituzionale dell'Unione montana del Montefeltro: www.unionemontana.montefeltro.pu.it

PARAGRAFO E) - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI VALUTAZIONE.

Criterio di aggiudicazione:

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, da valutarsi secondo i seguenti elementi:

OFFERTA ECONOMICA: Punti 40/100.

Metodo di valutazione:

All'offerta economica che presenterà il massimo rialzo sul canone posto a base di gara, saranno attribuiti **punti n. 40**, mentre alle altre offerte economiche sarà attribuito il relativo punteggio, utilizzando la seguente formula:

$$P = Q \times 40 / N$$

Dove:

P = punteggio da assegnare.

Q = offerta da valutare.

N = offerta più conveniente.

OFFERTA TECNICA: Punti n. 60/100, così suddivisi:

Metodo di valutazione:

A) Progetto investimenti facoltativi:...max 20 punti.

B) Progetto di gestione:..... max 40 punti.

A) Progetto investimenti facoltativi:

Investimenti facoltativi: MAX P. 20

Interventi di miglioramento e riqualificazione della struttura oggetto della gestione ovvero del Campeggio – Chiosco bar – Locali accessori – Area di pertinenza ad esclusione della Casa Forestale, sulla quale non sono ammessi interventi migliorativi.

Ai singoli interventi di miglioramento facoltativi, di seguito elencati, e comunque sino alla concorrenza della spesa massima di euro 4.000,00= IVA di legge ed ogni altro onere incluso, potranno essere attribuiti i seguenti punteggi massimi a fianco di ciascuno indicati.

E' consentito proporre in sede di gara un massimo di n. 3 interventi migliorativi tra quelli indicati nel seguente elenco:

- interventi che migliorino la fruibilità delle piazzole: – **max 5 punti** -;
- lavori di riqualificazione della viabilità interna, dei servizi igienici, delle aree comuni scoperte, del verde: – **max 5 punti** -;
- lavori di miglioramento estetico degli immobili (es. tinteggiature, finiture, ecc.): – **max 5 punti** -;
- interventi volti a migliorare l'utilizzo delle aree da destinare a parcheggi (es. layout aree parcheggi): – **max 10 punti** -;
- acquisto di arredi (tavoli, sedie, gazebi, principalmente a servizio del chiosco bar): – **max 5 punti** -;

- acquisto di attrezzature in genere relative al miglioramento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande: – **max 5 punti** -;
- acquisto di attrezzature ludico/ricreative: – **max 2 punti** -.

Parametri valutativi relativi agli investimenti facoltativi: **a) Qualità del progetto di interventi; b) Importo dei lavori proposti; c) Tempi di realizzazione degli interventi.**

Il punteggio complessivo attribuibile agli investimenti facoltativi, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno degli elementi oggetto di valutazione.

La valutazione della qualità del progetto di interventi, verrà effettuata a giudizio insindacabile della commissione, anche sulla base del livello di dettaglio del progetto stesso.

Per il progetto relativo agli investimenti facoltativi, dovrà essere redatto dal concorrente un computo metrico estimativo e la congruità dei prezzi sarà verificata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento ai prezziari della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Pesaro e Urbino, in vigore al momento della presentazione dell'offerta.

N.B. Gli interventi di miglioramento che il concessionario intenderà realizzare a partire dal 2° anno di gestione della struttura e per tutta la durata della concessione, al fine di poterli scomputare dal canone annuo dovuto e comunque sempre fino alla concorrenza della spesa massima di euro 4.000,00= IVA di legge ed ogni altro onere incluso, dovranno in ogni caso essere preventivamente autorizzati dall'Unione Montana del Montefeltro.

B) Progetto di gestione: MAX Punti n. 40

Il concorrente dovrà presentare un Programma di gestione del Campeggio mediante la presentazione di una relazione illustrativa (**max cinque pagine dattiloscritte**), nella quale devono essere indicati gli aspetti organizzativi, tecnici e qualitativi della gestione, evidenziando gli elementi che la stazione appaltante dovrà valutare per l'attribuzione dei punteggi, sulla base dei sottocriteri di seguito elencati:

- **Esperienza professionale: punteggio max attribuibile 10 punti.** Qualità ed esperienza maturata dell'offerente (o dell'addetto alla gestione nel caso di società/associazione offerente) nella gestione delle Strutture ricettive all'aria aperta come definite all'art. 11 della L.R. n. 9/2006 e s.m.i., con particolare attenzione alla gestione dei campeggi:

Descrizione:

- per ciascun anno di esperienza maturata nella gestione delle Strutture ricettive all'aria aperta, dei pubblici esercizi e della ristorazione **in qualità di gestore: punti 1;**
- per ciascun anno di esperienza maturata nella gestione delle Strutture ricettive all'aria aperta, dei pubblici esercizi e della ristorazione **in qualità di dipendente: punti 0,3.**

Sarà valutata la durata dei contratti di gestione; in particolare, viene attribuito il punteggio corrispondente per ogni anno continuativo nel medesimo esercizio (i periodi inferiori saranno calcolati in proporzione) di esperienza debitamente dimostrata (contratti di locazione stipulati, contratti d'affitto di ramo d'azienda, contratti di lavoro). **Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza professionale, sarà preso in considerazione un periodo massimo di anni 10, antecedente alla data di pubblicazione del presente bando.**

Al fine di meglio chiarire quanto sopra espresso, si formulano i seguenti esempi:

1° esempio - due distinte gestioni di un ristorante con durata rispettiva di 1 ed 8 anni: punteggio assegnato 9 punti;

2° esempio - esperienza di n. 4 anni come dipendente presso un ristorante e attività di gestione di un campeggio per n. 2 anni in qualità di titolare: punteggio assegnato 3,2 punti.

- **Piano di gestione e programmazione dell'attività: punteggio massimo attribuibile di n. 30 punti.**

Descrizione:

- **Programma di apertura del Rifugio:** n. 2 punti per ogni 10 giorni di apertura aggiuntiva rispetto al minimo contrattuale (5 mesi – periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno) **fino ad un massimo di n. 10 punti;**
- **Realizzazione progetti volti a promuovere turisticamente la struttura e a migliorare il/i servizi offerti. Punteggio max attribuibile di n. 20 punti.** Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti sotto-criteri:
 - creazione sito internet dedicato: **n. 15 punti;**
 - dotazione rete WiFi per i clienti del camping: **n. 5 punti;**

Il punteggio verrà attribuito tenendo conto del numero, dei contenuti e della qualità delle proposte.

Relativamente ai progetti volti a promuovere turisticamente la struttura, riguardante in particolare la creazione del sito internet, gli elementi ed i contenuti che verranno considerati alla fine dell'attribuzione del punteggio (max n. 20 punti), sono: la possibilità di prenotazione on-line; la possibilità di pagamento on-line; la pubblicazione degli eventi di promozione turistica riferiti alla stagione 2017 organizzati dalle Amministrazioni locali, quali: Comune di Carpegna e Ente Parco Sasso Simone e Simoncello. Detti contenuti dovranno emergere nella relazione di gestione ed essere riscontrati dalla Commissione di gara.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno degli elementi oggetto di valutazione.

Soglia di sbarramento e ammissibilità tecnica: Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, è prevista una soglia di ammissibilità tecnica, al di sotto della quale le offerte presentate non sono ammesse alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica, pari al 40% (**punti 24**) dei punti previsti per l'offerta tecnica.

Riparametrazione: Nella eventualità in cui non vi sia alcuna offerta tecnica che ottenga il punteggio massimo previsto (**punti 40**) per il merito tecnico, al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di **30 punti** ed agli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente: si precisa che la riparametrazione dei punteggi non comprenderà le offerte che non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per l'offerta tecnica.

SI TENGA ALTRESÌ PRESENTE QUANTO SEGUE:

- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare, prorogare, revocare il bando di gara.
 - La Commissione giudicatrice delle offerte tecniche, appositamente nominata, si riserva la facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di chiedere ai partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulle offerte tecniche presentate.
 - Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.
 - Non saranno accettate offerte nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta; offerte parziali, condizionate a clausole non previste o espresse in modo indeterminato; nel caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
 - L'Unione montana del Montefeltro, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, provvede all'aggiudicazione definitiva mediante apposita determinazione del funzionario competente.
 - La ricezione delle offerte dei concorrenti non vincola in alcun modo l'Amministrazione dell'Unione Montana del Montefeltro e in ogni caso non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti; l'Amministrazione dell'Unione montana del Montefeltro si riserva, a suo insindacabile giudizio, di aggiornare la seduta d'asta, di non aggiudicare l'asta pubblica, ovvero di revocarla in qualsiasi momento in relazione ad esigenze legate ad interessi pubblici sopravvenuti, senza che per questo possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
 - I concorrenti, con la semplice partecipazione alla presente procedura di gara, accettano pienamente ed incondizionatamente tutte le clausole della concessione contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nello schema di contratto/convenzione, e assumono la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni ed attestazioni presentate.
 - Si procederà all'aggiudicazione della concessione a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta valida e più vantaggiosa per l'Unione montana del Montefeltro.
 - L'oggetto della concessione della gestione, è costituito dagli immobili sopra descritti, come specificati ed individuati nell'Allegato 3 (Consistenza dei beni) allegato al presente disciplinare, secondo la consistenza risultante nello stato di fatto, nonché nelle condizioni di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano.
 - Si procederà all'aggiudicazione della concessione anche nel caso di una sola offerta presentata, purché giudicata valida e regolare, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.
 - L'aggiudicazione diventerà vincolante per l'Amministrazione dell'Unione montana del Montefeltro, allorché sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione definitiva dell'esito della procedura di gara, nonché comunque solamente a seguito della positiva verifica ed accertamento dei requisiti autocertificati dal concorrente e necessari al fine della stipula contrattuale, mentre sarà immediatamente obbligatoria e vincolante per l'Aggiudicatario.
 - Si precisa che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'art. 32, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge.
- Nel caso di Società non ancora costituite o Ditte individuali ancora non iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio la mancata iscrizione (o aggiornamento dell'attività in caso di soggetti già iscritti) al momento del verbale di consegna di cui al punto 5) dell'art. 1, della convenzione, e/o dall'atto di aggiudicazione definitiva, comporterà la decadenza dell'affidamento.
- Il contratto sarà stipulato a mezzo di atto pubblico amministrativo.
 - Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione del contratto e alla sua registrazione.
 - La stazione appaltante provvederà d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara.

La stipulazione formale del contratto avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge, previa effettuazione delle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare.

L'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta e presentarsi alla stipulazione del contratto nei termini perentori che verranno assegnati dall'Ente appaltante: qualora l'aggiudicatario non risultasse in possesso dei requisiti dichiarati, ricusasse di produrre la documentazione o di stipulare il contratto nel termine stabilito, l'Ente appaltante si riserva di aggiudicare il servizio al secondo classificato, fatta salva ogni azione civile e/o penale per l'inadempienza.

Allo stesso modo, qualora la stipula del contratto non avvenga entro il predetto termine per causa dell'aggiudicatario (ad esempio la mancata produzione della documentazione richiesta), l'amministrazione si riserva, previa messa in mora dell'aggiudicatario al quale sarà assegnato un termine per adempiere non superiore a giorni 15 (quindici), la facoltà di revocare l'aggiudicazione per danno dell'aggiudicatario e conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo maggiori danni.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 16 del contratto/convenzione, nonché alla stipula della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 5 del medesimo contratto/convenzione.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l'Unione Montana del Montefeltro.

In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003.

Carpegna __/__/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO
Geom. Andrea CORBELLOTTI